

CGIL SCUOLA



DECRETO E AUTONOMIA SCOLASTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA



a cura della Cgil Scuola Nazionale
Via Leopoldo Serra 31
00153 Roma
www.cgilscuola.it

Premessa

Con la Circolare Ministeriale 29/04, le scuole dovranno prendere decisioni in relazione al decreto di attuazione della legge 53/03 (riforma Moratti).

Queste decisioni, che interessano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, riguarderanno:

- *la riformulazione dell'offerta formativa,*
- *l'individuazione degli insegnanti che dovranno svolgere la funzione tutoriale,*
- *l'eventuale avvio della sperimentazione dell'anticipo nella scuola dell'infanzia.*

Non è questa una semplice applicazione di decisioni già definite. Piuttosto sono scelte determinanti per la qualità formativa, rispetto alle quali ogni istituto può e deve decidere nella consapevolezza delle prerogative che gli sono attribuite dall'autonomia scolastica e dei conseguenti ampi margini di discrezionalità. L'autonomia, tutelata dalla Costituzione dopo la riforma del Titolo V, riconosce infatti ad ogni scuola il diritto di decidere su materie importanti inerenti l'autonomia didattica e organizzativa e l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

LA SCUOLA PRIMARIA

Per il prossimo anno scolastico, ogni istituto può confermare i modelli scolastici del tempo pieno e dei moduli. Una decisione che coinvolge molti aspetti del lavoro della scuola e che è utile approfondire.

Orari di funzionamento

Il decreto prevede un tempo scuola obbligatorio di 27 ore settimanali per tutte le cinque classi della scuola primaria. Oggi sono invece 30 le ore per i moduli di terza, quarta e quinta elementare e 40 per il tempo pieno, compresa la mensa. Le scuole possono proporre e mantenere questa scelta di orario attraverso un'offerta formativa unitaria di 30 ore per le classi a modulo e di 40 ore per le classi a tempo pieno.

Ci sono 3 ragioni che favoriscono questa decisione:

- I genitori hanno già iscritto i propri figli sulla base dei moduli o del tempo pieno proposti prima dell'entrata in vigore del decreto.
- il Ministero, con la Circolare Ministeriale 29/04 ha garantito insegnanti e personale stimato sulle necessità formative e di assistenza dell'orario scolastico precedente, assicurando in questo modo "un'offerta formativa corrispondente a 30 ore settimanali";
- la stessa circolare invita le scuole ad articolare "l'offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo e opzionale" ed esclude "la possibilità di utilizzare quote orarie ridotte" del pacchetto opzionale di 99 ore annuali/3 ore settimanali.

Le scuole, sulla base dell'autonomia¹, potranno, quindi decidere e proporre piani di offerta formativa che abbiano queste caratteristiche:

- curriculum fondato sull'unitarietà dell'offerta formativa, senza divisioni interne tra quota oraria obbligatoria e facoltativa/opzionale;
- articolazione di una quota dell'orario obbligatorio a classi aperte (gruppi di livello, laboratori, ...);
- articolazione distesa ed equilibrata dei tempi dell'insegnamento curricolare su mattine e pomeriggi;
- utilizzazione delle compresenze degli insegnanti per attività di individualizzazione dei percorsi formativi.

Funzione tutoriale

Il decreto prevede che l'incarico per svolgere la funzione di sostegno e di completamento del corpo docente della classe, sia conferito sulla base dei criteri espressi dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o istituto.

La possibilità di conferire questo tipo di incarico solo a una parte dei docenti, però, contrasta con il contratto nazionale di lavoro (artt. 24, 25, 27) che

¹ Articoli 3, 4, 5, 6 del Dpr 275/99,

definisce in modo unitario la funzione docente e considera di competenza di ogni insegnante i compiti attribuiti al docente tutor (assistenza tutoriale degli alunni, rapporto con le famiglie, orientamento, cura della documentazione, coordinamento delle attività didattiche ed educative).

La possibilità di limitare l'attività di insegnamento nei primi tre anni della scuola primaria a 18 ore settimanali è in contrasto con l'art. 26 del contratto, che prevede 22 ore di insegnamento e l'utilizzo delle compresenze per attività programmate dal collegio dei docenti che assicurino l'arricchimento dell'offerta formativa e recupero individualizzato o, in assenza di programmazione del collegio, per la sostituzione di docenti assenti fino a 5 giorni.

Inoltre, l'obbligo, previsto dal decreto, di introdurre la funzione tutoriale sotto forma di incarico attribuito ad una parte dei docenti contrasta con le prerogative delle istituzioni scolastiche in materia di impiego degli insegnanti e di autonomia didattica e organizzativa. (artt. 4 e 5 Dpr 275/99).

Questi elementi di palese illegittimità consigliano allo stesso ministero una grande dose di prudenza. La circolare 29/04 non entra nel merito e non disciplina lo svolgimento della funzione tutoriale. Rimanda, invece, ad ulteriori "appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni".

In questa situazione i Collegi dei docenti possono deliberare di non indicare alcun criterio per l'individuazione del docente cui assegnare la funzione tutoriale e di affidare all'autonomia didattica e organizzativa delle scuole (collegi docenti, consigli di interclasse, team) le decisioni relative alla progettazione e attuazione delle attività previste nell'ambito della funzione tutoriale.

Indicazioni Nazionali: non sono i nuovi programmi

Le Indicazioni Nazionali sono state introdotte dal decreto in via transitoria, in attesa del regolamento previsto dall'art. 7 della legge 53/03.

Il regolamento dell'autonomia scolastica (Dpr 275/99) e la legge 53/03 prevedono che la definizione dei curricoli nazionali attraverso un regolamento con specifiche procedure di approvazione, che, tra l'altro, prevedono l'espressione di parere delle commissioni parlamentari competenti, del Consiglio di Stato e, secondo il percorso previsto dal Dpr 275, anche del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Non è mai stata avviata, sino ad oggi, nessuna procedura legittima per la definizione dei curricoli della scuola dell'autonomia. Le Indicazioni Nazionali sono, quindi, introdotte in via assolutamente transitoria ("fino all'emanazione del relativo regolamento governativo").

Dobbiamo, poi, sottolineare come le attuali Indicazioni siano state elaborate in modo unilaterale da commissioni segrete e non pluraliste i cui risultati sono

stati pesantemente bocciati dal Consiglio Nazionale Universitario, che, in un parere richiesto dallo stesso Ministro, ha messo in luce la loro debolezza culturale e pedagogica, oltre a quella sintattica e grammaticale.

Scuola ed insegnanti, i migliori esperti e conoscitori della materia e delle esigenze di alunni e genitori, non sono mai stati consultati sui contenuti e sulle implicazioni su questo nuovo documento curricolare.

Del resto ogni cambiamento e miglioramento dei programmi formativi e didattici oggi proposti ai bambini possono e devono essere introdotti solo attraverso una procedura trasparente e rispettosa delle leggi. Senza contare sulla necessità improcrastinabile che alla definizione di questi nuovi programmi contribuiscano sia la comunità scientifica sia quella professionale.

Le Indicazioni Nazionali, introdotte dal decreto, non sono quindi i nuovi curricula nazionali. Sono semplicemente un ulteriore documento offerto all'attenzione delle scuole, che non supera la vigenza degli attuali programmi (Orientamenti '91 per la scuola dell'infanzia, Programmi '85 per la scuola elementare, Programmi '79 per la scuola media).

Per l'anno scolastico 2004/05, in attesa del regolamento che definisce i curricula nazionali, il riferimento fondamentale per la progettazione scuole non possono che rimanere i programmi attualmente vigenti, pur tenendo conto delle Indicazioni, ma anche di altri documenti che in questi anni, a diverso titolo, sono stati elaborati e posti all'attenzione delle scuole, quali il curriculum verticale della Commissione De Mauro e il dibattito sui saperi essenziali.

Anche le attività di ricerca e formazione in servizio dovranno essere caratterizzate da questa impostazione aperta e pluralista.

Portfolio e Personalizzazione

A questo proposito è opportuno ricordare che tutte le scelte inerenti le metodologie didattiche e le forme di documentazione dei percorsi formativi, da non confondere con la valutazione, appartengono alla sfera dell'autonomia didattica e organizzativa e della libertà di insegnamento, entrambe tutelate dalla Costituzione.

In nessun caso possono essere imposti modelli di programmazione delle attività didattiche o strumenti di documentazione preconfezionati.